

## 2021 – MISURA 11

### OPERAZIONE 11.1.1 CONVERSIONE AGRILI IMPEGNI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

### OPERAZIONE 11.1.1 CONVERSIONE AGRILI IMPEGNI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il presente bando riguarda le due operazioni in cui si articola la misura 11 del PSR 2014-2020 (art. 29 del reg. (UE) 1305/2013):

11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

**Non sono ammissibili domande di imprese con impegni della misura 11 in corso di attuazione.**

**BENEFICIARI:** I beneficiari del sostegno sono agricoltori attivi o associazioni di agricoltori attivi. La qualifica di agricoltore in attività deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuta per tutto il periodo di impegno.

**DURATA:** gli impegni relativi al presente bando avranno durata triennale essendo assunti nell'annualità 2021 durante il periodo di estensione del PSR 2014-2020. Il periodo di applicazione degli impegni decorre dal 11 novembre 2020.

#### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale.

#### Operazione 11.1.1 Conversione

I beneficiari devono soddisfare tutti i 3 requisiti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività e mantenere questa condizione.
- 2) praticare l'agricoltura biologica ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) sono ammissibili al sostegno gli agricoltori o loro associazioni, rispondenti alle 2 condizioni precedenti, la cui impresa agricola abbia effettuato l'introduzione nel sistema di produzione biologica da un periodo inferiore o pari a:
  - 3 anni nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) e OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti);
  - 2 anni nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente.

Per poter accedere (con livello di premio "conversione") all'operazione 11.1.1, questa condizione deve essere mantenuta durante l'intero primo anno di impegno. Lo stesso criterio si applica (in funzione dell'OTE aziendale) per l'eventuale accesso al livello di premio "conversione" nel secondo e/o nel terzo anno di impegno.

Il criterio sopra indicato discende da quanto previsto dal PSR:

- laddove il primo anno di adesione all'operazione coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno verrà corrisposto nel modo seguente:
  - alle aziende classificate con OTE 3 (aziende specializzate nelle colture permanenti) o con OTE 8.4.2 (aziende miste colture permanenti e allevamenti): livello "conversione" per tutti e tre gli anni d'impegno;
  - alle aziende classificate con qualsiasi altra OTE (diversa dalle classi del trattino precedente): livello "conversione" nei primi due anni e livello "mantenimento" per il terzo anno
- laddove il primo anno di adesione all'operazione non coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno al livello "conversione" è ridotto proporzionalmente.

Questo significa che il premio del livello "conversione" è riconosciuto solo per gli anni in cui la condizione sopra indicata è garantita per l'intero anno di impegno, cioè per tutta l'annata agraria fino al 10 novembre.

Le domande relative all'Operazione 11.1.1 per essere ammissibili devono garantire almeno un anno di livello di premio conversione. In caso contrario l'azienda può accedere all'Operazione 11.2.1.

**Per aderire al presente bando è necessario aver effettuato la prima notifica di produzione biologica entro e non oltre il 31/3/2021. Tale data è stata valutata come il limite ultimo oltre il quale non è più possibile la corretta applicazione degli impegni previsti dalla Misura per la campagna agraria in corso.**

Il requisito di cui al punto 1 (essere agricoltore in attività) viene nuovamente verificato nel corso del periodo di impegno mediante incrocio con i dati aggiornati forniti dall'Agea e/o dall'Arpa.

Il requisito di cui al punto 2 (praticare l'agricoltura biologica) deve risultare sempre soddisfatto mediante:

- la validità della notifica nell'anno corrente anche se oggetto di variazioni;

- la presenza di un documento giustificativo in corso di validità , redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012 rilasciato al beneficiario dall’Organismo di controllo prescelto. Esso dovrà risultare dal sw ABIO del sistema informativo regionale (SIAP) oppure dalla funzione “Consultazione dei documenti giustificativi” dell’Elenco aziende biologiche presente sul SIAN.

Il requisito di cui al punto 3) deve risultare soddisfatto, in base alla verifica da parte degli uffici istruttori, per l’intero primo anno di impegno (2021).

### Operazione 11.2.1 Mantenimento

I beneficiari devono soddisfare tutti i 3 punti di seguito specificati:

- 1) essere agricoltori in attività e mantenere questa condizione.
- 2) praticare l’agricoltura biologica ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;
- 3) sono ammissibili al sostegno della presente operazione gli agricoltori o loro associazioni, rispondenti alle 2 condizioni precedenti, la cui impresa agricola abbia effettuato l’introduzione nel sistema di produzione biologica da un periodo superiore a :
  - 3 anni nel caso di aziende classificate secondo l’orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 “aziende specializzate nelle colture permanenti” e OTE 8.4.2 “aziende miste colture permanenti e allevamenti”;
  - 2 anni nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente.

Possono accedere all’operazione 11.2.1 le imprese che, avendo effettuato l’introduzione nel regime biologico prima del 11/11/2018 (per le OTE 3 e 8.4.2) o del 11/11/2019 (per le altre OTE), non possono garantire per l’intero primo anno di impegno (2021) il rispetto della condizione per l’accesso all’operazione 11.1.1.

I punti 1), 2) e 3) sono verificati analogamente ai medesimi punti sopra indicati in riferimento all’operazione 11.1.1

La seguente tabella semplifica il contenuto del testo:

OTE	data di prima notifica di produzione biologica	operazione	livello di premio per anno di impegno		
			2021	2022	2023
OTE 3 “aziende specializzate nelle colture permanenti” OTE 8.4.2 “aziende miste colture permanenti e allevamenti”	Dal 11/11/2020 al 31/3/2021	11.1.1	conversione	conversione	conversione
	dal 11/11/2019 al 10/11/2020	11.1.1	conversione	conversione	mantenimento
	dal 11/11/2018 al 10/11/2019	11.1.1	conversione	mantenimento	mantenimento
	prima del 11/11/2018	11.2.1	mantenimento	mantenimento	mantenimento
OTE diverse dalle precedenti	dal 11/11/2020 al 31/3/2021	11.1.1	conversione	conversione	mantenimento
	dal 11/11/2019 al 10/11/2020	11.1.1	conversione	mantenimento	mantenimento
	prima del 11/11/2019	11.2.1	mantenimento	mantenimento	mantenimento

**CRITERI DI SELEZIONE:** Come per le altre operazioni si basano principalmente sull'ubicazione dell'azienda, quindi sull'adesione volontaria a impegni facoltativi o ad altre operazioni del PSR.

**IMPEGNI DI BASE:** Le operazioni 11.1.1 e 11.2.1 richiedono l'adozione dell'agricoltura biologica su tutta la SAU (superficie agricola utilizzata), con la possibile esclusione di corpi aziendali separati.

Si considerano corpi aziendali separati, cioè tali da poter essere esclusi dall'applicazione del regime di agricoltura biologica nell'ambito di entrambe le operazioni:

- A) i terreni che, rispetto alle superfici oggetto di impegno, appartengono a un'unità produttiva diversa dotata di un proprio centro aziendale e sono assimilabili a un'azienda agricola distinta benché condotta dal medesimo soggetto;
- B) i terreni che
- soddisfano i criteri di separazione stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica (es. presenza di magazzini distinti di concimi e prodotti fitosanitari);
  - appartengono a un tipo di coltura diverso rispetto alle superfici assoggettate all'applicazione del metodo biologico; a tale proposito si considerano due tipi di colture:
    - le colture erbacee (incluse le officinali poliennali) ;
    - i fruttiferi e la vite.

**Oltre agli impegni propri dell'agricoltura biologica, le aziende aderenti dovranno provvedere alla - Regolazione strumentale volontaria delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari previo controllo funzionale entro le scadenze stabilite dal PAN per il controllo funzionale .**

Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature indicate nel PAN.

In caso di ricorso a un contoterzista, il beneficiario deve assicurarsi che le irroratrici utilizzate sui propri terreni siano state sottoposte a controllo funzionale secondo la cadenza biennale previste dal PAN. Le irroratrici del contoterzista dovranno essere oggetto anche di regolazione strumentale.

In aggiunta agli impegni di base possono essere assunti uno o più impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata):

- Metodo della confusione sessuale
- Inerbimento controllato di fruttiferi e vite
- Manutenzione di nidi artificiali
- Sommersione invernale delle risaie

## ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

<i>Gruppi di colture/coltura</i>	<i>Importi (euro/ha)</i>	
	<i>livello conversione</i>	<i>livello mantenimento</i>
Vite e fruttiferi	900	700
Noce e castagno <sup>4</sup>	450	350
Riso	600	450
Altri seminativi	375	350
Ortive	600	550
Officinali annuali e biennali	360	300
Officinali poliennali	450	400
Prati	150	120
Pascoli, prati-pascoli	80	60
Colture per l'alimentazione animale (pagamento a seguito adesione facoltativa)	400	350

Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l'obbligo di richiedere le superfici aziendali nell'ultimo gruppo coltura in tabella.

Per entrambe le operazioni 11.1.1 e 11.2.1:

Colture non ammesse

Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo.

Non sono ammessi a premio gli orti e i frutteti familiari destinati all'autoconsumo.

Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.

Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

Non sono ammessi i pascoli su cui è praticato l'alpeggio (quindi con utilizzo soltanto stagionale), che possono essere oggetto degli impegni riguardanti l'operazione 10.1.9 della Misura 10.

Costi non ammessi

I costi di certificazione al sistema biologico, i costi di formazione ed informazione, eventuali costi di investimento non sono remunerati tramite la presente sottomisura/operazione.

Ai sensi dell'art. 43.11 del reg. (UE)1307/2013, gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti diretti relativi al greening, ma non vi è sovrapposizione con gli impegni delle operazioni in oggetto.

### Impegni aggiuntivi

Di seguito sono riportati i premi annui per gli impegni facoltativi dell'operazione 10.1.1 (Produzione integrata) abbinabili alla misura 11:

a) Metodo della confusione sessuale	
Colture	Importi (euro/ha)
Melo	150
Pero, pesco, susino	200
Vite	250
b) Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
Gruppi di colture	Importi (euro/ha)
Frutteti di pianura	200
Vigneti e frutteti di collina e montagna	300
c) Manutenzione di nidi artificiali	55
d) Sommersione invernale delle risaie	190

Le norme generali valide per la Misura 10 sono applicabili anche alla Misura 11